|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **POR FESR-FSE MOLISE 2014-2020****Asse 4 - Energia sostenibile** |
| **Avviso per la presentazione di programmi di investimentofinalizzati all’uso razionale ed efficiente dell’energianei contesti produttivi** |
| **Azione 4.2.1 *“Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità all'alta efficienza”*** |
| **AVVISO PUBBLICO** |
| **Aggiornamento al 03/05/2018** |
| **FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)** |

**18) In merito all'Avviso 4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti, chiedo se un'Azienda Energivora (presente nelle liste gestite dalla Cassa Servizi Energetici ed Ambientali CSEA) può partecipare al bando.**

**La domanda sorge dal fatto che nella "Scheda Approvata" si riporta che l'Azione A non può essere agevolata per aziende energivore. In questo caso solo l'azione A non può essere agevolata oppure tutta l'agevolazione al bando è preclusa?**

R: Posto che sono ammissibili le piccole medie imprese di cui all’art. 5 comma 1 dell’avviso e che operano nei settori di attività previsti dall'art. 6 dell’avviso, le imprese energivore che rientrano nel requisito di PMI possono partecipare al bando.

Per quanto concerne l’ammissibilità della spesa per la tipologia di intervento A dell’avviso, si chiarisce preliminarmente che all’art. 9 comma 4, dispone che **non sono finanziati** **gli audit energetici obbligatori**, di cui all’articolo 8 della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Tale direttiva è recepita in Italia dal DLgs. 102/2014-*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113) (GU Serie Generale n.165 del 18-07-2014)* che stabilisce tra l’altro quali sono le imprese obbligate alla redazione della diagnosi energetica ed in particolare:

Art. 8 c.3: Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo  di applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma 3,  del  decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di  cui  al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione,  in  tempi  ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o  in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle  norme  ISO 5000.

Risulta obbligata all’esecuzione della diagnosi energetica l’impresa a forte consumo di energia che è iscritta nell’elenco pubblicato presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, come chiarito dalla circolare in materia di diagnosi energetica del Ministero dello Sviluppo Economico del Maggio 2015.

Pertanto le imprese a forte consumo di energia (o energivore) soggette all’obbligo di diagnosi energetica, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs 102/14, iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013, essendo obbligate alla redazione della diagnosi non possono accedere alle agevolazioni previste dall’avviso per la diagnosi energetica.

**19) Durante l’analisi del bando abbiamo letto che vi è la possibilità per le ESCO di intervento mediante contratto di rendimento energetico (Art. 5 – Comma 4). Le vorrei chiedere delle informazioni:
1.  Se vi sono vincoli territoriale della ESCo. Ovvero l’azienda beneficiaria dell’intervento è in Molise ma noi come ESCo siamo fuori Molise. Possiamo operare secondo quanto previsto dal bando?**

**2. Il cliente sottoscrive con la ESCO un contratto di rendimento energetico (Art. 5 – Comma 4)  dove la ESCO effettua  l’intero investimento. Vorrei sapere se la ESCO può ricevere direttamente il finanziamento da parte della regione.**

**3. Le vorrei chiedere quale sia la procedura per i contratti di rendimento energetico per l’accertamento dei pagamenti. In particolare a comprova dell’investimento fatto vi è la sottoscrizione da parte dell’impresa beneficiaria dell’investimento del contratto con la ESCO, dove quest’ultima si impegna a realizzare tutte gli investimenti per la riduzione dei consumi a fronte della condivisione del risparmio. L’incentivo verrebbe sempre erogato all’azienda che però non ha una rendicontazione dei costi perché le spese le sostiene al ESCO.**

**R:** Non vi sono vincoli territoriali per le E.S.C.O. fermo restando che l'impresa beneficiaria  dovrà avere "l'unità operativa" o "sede operativa", nella quale si  svolge l’attività economica e in cui si realizzano gli interventi ammessi  al beneficio, nella Regione Molise.

Per quanto attiene il secondo quesito, fatto salvo l'obbligo di sottoscrivere il contratto di rendimento energetico tra E.S.Co e Beneficiario delle agevolazioni contenente quanto indicato nell'allegato A dell'avviso pubblico, **il contributo sarà erogato direttamente al beneficiario** e non alla E.S.co, come riportato all’art. 9 comma 7 dell'avviso.

Ciò posto e considerato, altresì, che nel disciplinare degli obblighi di cui all’art. 16 comma 1 dell’avviso potranno essere ulteriormente dettagliate le modalità di rendicontazione del soggetto beneficiario, l’impresa che intende eseguire un intervento finanziandosi in parte tramite una ESCO può comunque partecipare al bando. Il soggetto beneficiario che si avvale della ESCO potrà richiedere la concessione e l’erogazione delle agevolazioni, con le stesse modalità di cui agli artt. 15 e 16 dell’avviso, così come farebbe in caso di impresa esecutrice dei lavori ovvero di fornitura di beni finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 8 dell’avviso pubblico.

**20)** **Volevo sapere se è possibile partecipare al bando dovendo realizzare solamente un impianto fotovoltaico da 20/30 Kw sul tetto del nostro capannone ad uso deposito, sito in zona industriale di Vinchiaturo (CB). Principalmente la corrente prodotta sarà auto consumata per le proprie utenze.**

**Inoltre, non dovendo effettuare altri interventi, volevo sapere se devo comunque dotarmi di un AUDIT ENERGETICO.**

**R:** Come indicato all’art. 8 comma 2 lett. C) dell’avviso pubblico è possibile realizzare un impianto fotovoltaico la cui energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo della sede operativa oggetto del programma d’investimento candidato. Detto intervento deve essere candidato obbligatoriamente insieme all’intervento della tipologia A (Diagnosi energetica e controllo conclusivo) indicato al citato comma 1, come indicato all’art. 8 comma 3 dell’avviso.

**21)** **Vorrei sapere se un'azienda può chiedere l'incentivo di cui all'avviso in oggetto per realizzare un impianto fotovoltaico destinato all'autoconsumo su un edificio da costruire.**

**Inoltre vorrei sapere gli investimenti possono essere realizzati anche da imprese proprietarie di immobili strumentali da affittare a terzi.**

**R:** Come indicato all’art. 8 comma 2 lett. C) dell’avviso pubblico è possibile realizzare un impianto fotovoltaico la cui energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo della sede operativa oggetto del programma d’investimento candidato. Detto intervento deve essere candidato obbligatoriamente insieme all’intervento della tipologia A (Diagnosi energetica e controllo conclusivo) indicato al citato comma 1.

L’impresa che intende presentare domanda di agevolazione a valere sull’Avviso, deve possedere alla data di inoltro della candidatura i requisiti indicati all’art. 5 comma 5, in particolare alla lett. b) che si riporta :

“avere "l'unità operativa" o "sede operativa", nella quale si svolge l’attività economica e in cui si realizzano gli interventi ammessi al beneficio nella Regione Molise. La sede operativa dovrà risultare dalla visura camerale alla data di presentazione della domanda.” Oltre a ciò, sia con riferimento alla documentazione da presentare ai sensi dell’art. 13 comma 3 e 4 sia per la concessione delle agevolazioni ex art. 15 c.1° dell’avviso, l’immobile oggetto di agevolazione deve risultare da visura catastale.

Ciò posto, non si comprende come possa essere realizzato l’intervento da lei prospettato, su un immobile “da costruire” che abbia i requisiti di cui sopra.

Per quanto attiene il secondo quesito, la domanda non è chiara. Si ribadisce comunque che l’avviso finanzia interventi da realizzare nella sede operativa ovvero nel lotto di ubicazione della sede operativa delle PMI, fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all’art. 18 dell’avviso pubblico.

**22)** **In riferimento alla FAQ n° 10 punto 1) si richiede da parte Vostra ulteriore approfondimento in base alle osservazioni e delucidazioni che si andranno a stilare. La Scrivente Regione ha indicato che “le circostanze riportate all’articolo 6 comma c) dell’Avviso, in combinato disposto con quanto stabilito dal TFUE, non lasciano propendere per una piena applicazione del Regolamento 1407/2013 in ambiente POR FESR. Ciò in ragione del fatto che, disciplinando quest’ultimo gli aiuti alle imprese di prima trasformazione agricola, nei fatti esso afferisce, in tale fattispecie, agli strumenti di sostegno della PAC.” Si vuole far presente che la Comunità Europea ha disciplinato i codici ATECO per le attività di produzione primaria che non possono ricevere gli aiuti secondo il Regolamento De Minimis 1407/2013. In allegato alla seguente missiva si allega documentazione in merito. Si vuole ribadire che l’impresa che vuole partecipare all’Avviso è un’impresa che con la sua attività prevalente rientra nella sezione C (Attività Manifatturiere) Divisione 10 (Industrie Alimentari) della classificazione delle attività economiche in quanto esegue Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria e non Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente di produzione propria. Infatti solo quest’ultima attività (Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente di produzione propria) è un attività che rientra tra le attività di produzione primaria dei prodotti agricoli in quanto viene classificata al codice ATECO 01.26.00. Per sottolineare quanto affermato pocanzi si allega stralcio di Avviso Regione Marche, una delle numerose Regioni che si sono allineate a quanto segnalato. Per di più c’è da evidenziare che le “circostanze” a cui ci si riferisce fanno riferimento ai produttori primari, ed in base alla documentazione allegata si evince che l’Unione Europea definisce produzione primaria, o per meglio dire i produttori che fanno produzione primaria, coloro (produttori primari) che rientrano nella sezione A della classificazione ATECO 2007 tranne la pesca ed acquacoltura. In ultimo ma non per importanza, si fa presente che in un precedente Avviso della Regione Molise (Aiuti in Regime “de minimis” Regolamento 1407/2013), in una situazione molto simile ma per un altro “prodotto agricolo” la Scrivente Sviluppo Italia Molise è stata concorde da quanto sta affermando il sottoscritto, sulla base del seguente assunto: “se un’impresa commercializza esclusivamente i prodotti agricoli (anche con codice ATECO che rientri nella sezione A) e non svolge attività di produzione primaria può accedere ai fondi “de minimis””.**

**Alla luce di quanto indicato e allegato, e considerando altresì l’Articolo 6 comma 3 dell’Avviso, si richiede che il Vs. Spett.le Ente riesamini, riveda e rettifichi la risposta alla FAQ n° 10 punto 1).**

**R:** Premesso che:

• al paragrafo alla SEZIONE 8 COORDINAMENTO TRA I FONDI, IL FEASR, IL FEAMP E ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DELL'UNIONE E NAZIONALI E CON LA BEI, il POR FESR FSE Molise 2014-2020 testualmente, tra l’altro, recita:

*Per quanto riguarda la demarcazione fra il FESR e il FEASR, Il FESR non finanzierà la produzione primaria dei prodotti inclusi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Il FESR potrà finanziare la prima trasformazione e la commercializzazione dei prodotti che dopo la prima trasformazione sono ancora inclusi nell'allegato I, a condizione che i settori interessati non siano inclusi nel Programma di Sviluppo Rurale della regione.*

Considerato che:

• L’olio di oliva è ascrivibile alla categoria “Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati” del citato Allegato 1 ed è pertanto categoria merceologica disciplinata dai limiti di demarcazione sopra richiamati;

• Il PSR FEASR Molise 2014-2020 prende in carico il comparto della prima trasformazione delle olive per la produzione di olio;

non si ritiene nella sostanza di dover modificare l’esito dell’approfondimento condotto con riferimento alla FAQ 10, potendosi ribadire che la richiesta sopra riportata risulta non accoglibile.

A corroborare la conclusione sopra riportata, si riporta sotto il profilo della disciplina in materia, quanto segue:

1) L’art. 1 Reg. 1407/2013 esclude dal proprio “Campo di applicazione” alcuni settori tra i quali (cfr. paragrafo 1 lett. c), a certe condizioni, gli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Lo stesso Regolamento, all’art. 2 paragrafo 1 lett. b) e c) chiarisce cosa debba intendersi rispettivamente per trasformazione e per commercializzazione di un prodotto agricolo, riferendo entrambe le definizioni alla permanenza della natura di prodotto agricolo in capo al prodotto trasformato o commercializzato. Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni si evince che il Regolamento 1407/2013 si applica – “grossolanamente” - ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli allorquando tali processi implichino una modifica nella natura dei suddetti prodotti. Nel caso di specie, il citato Regolamento appare correttamente applicabile al settore della Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria. Ciò è chiaramente riscontrabile anche nel considerando n. 5 del Reg. 1408/2013 che testualmente recita: In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli sono incluse nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013.

2) A guardar bene la risposta alla FAQ 10, tale possibilità non veniva invero negata dalla scrivente Amministrazione Regionale; essa, infatti, poneva l’accento sulla possibilità di intervenire a mezzo POR FESR-FSE, ovvero attraverso uno strumento di intervento della Politica di coesione, in un ambito di intervento di un’altra politica dell’Unione, la Politica Agricola Comune, che, tra gli altri, utilizza, per il conseguimento dei propri obiettivi, il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) ed i programmi di investimento ad esso sottesi, vale a dire i PSR. A questo proposito, rilevano innanzitutto le seguenti considerazioni: i) Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) dedica alla politica comune dell'agricoltura e della pesca il TITOLO III AGRICOLTURA E PESCA, ossia un dispositivo composto di 6 articoli (da 38 a 44 inclusi); (ii) All’art. 38, il TFUE, tra l’altro, recita: A) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune; B) Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti; C) I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I. Da ciò si vince che i prodotti di cui all’Allegato I, incluse le loro prime trasformazioni, costituiscono campo di applicazione della Politica Agricola Comune. A tale ultimo proposito si aggiunga, in senso più restrittivo rispetto alla linea di demarcazione prevista dal POR (maggiormente espansivo per PSR), quanto previsto dal Reg.(UE) 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)che, mediante l’art. 17 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” sembra attrarre nel proprio campo di applicazione anche fattispecie in cui il prodotto ottenuto dalla trasformazione non sia un prodotto elencato nell'allegato I.

Alla luce di quanto sopra esposto, è necessario comprendere cosa debba intendersi per la “prima trasformazione” invocata dal Trattato e come tale concetto sia tradotto negli strumenti di intervento dell’UE. Orbene, a tal proposito, rileva: a) è acclarato (cfr. sottomisura 4.2 di vari PSR) il sostegno del FEASR a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli; b) tale sostegno è chiaramente allineato a quanto previsto dal TFUE (cfr. PSR Puglia): “La sottomisura riguarda la trasformazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), provenienti da produttori primari” ed include il settore olivicolo; c) è disposto che tale sostegno possa riferirsi (cfr. es. PSR Sicilia) ad investimenti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili commisurati ai fabbisogni energetici di autoconsumo e che tali investimenti si differenzino da quelli finanziati nell’ambito della sottomisura 4.1 poiché la produzione agricola trasformata e commercializzata è, nel caso della 4.2, prevalentemente di provenienza extra-aziendale, cioè derivante da accordi e/o contratti di conferimento.

3) Poiché da quanto sopra argomentato si comprende che l’ambito di interesse del richiedente è ascrivibile a PAC e, in definitiva, a PSR, ancorché non se ne possa escludere l’ammissibilità al Regolamento 1407/2013, se ne deve, invece escludere titolo di ammissibilità al POR FESR-FSE. Ad avvalorare ulteriormente tale conclusione, sostanzialmente in linea con quanto espresso in sede di risposta alla FAQ 10, vale la pena rimarcare la non completa “sovrapposizione” della Regolamentazione relativa a regimi di aiuto (nel caso di specie “de minimis”) con i policy fields relativi ai fondi. A testimonianza di quanto testé affermato, si evidenzia l’ampio ricorso al Reg. 1407/2013 anche in ambiente FEASR oltre che FESR. In altri termini, si ribadisce che l’ammissibilità al Reg. 1407/2013 NON costituisce titolo di ammissione al FESR, in ragione della trasversalità delle norme riguardanti gli aiuti rispetto alle politiche di intervento dell’UE.

**23) il contratto "chiavi in mano" è contratto di vendita in cui la parte fornitrice si impegna a far acquisire al cliente un prodotto o un servizio completo di tutto quello che serve, vorrei capire perchè nell'avviso pubblico 4.2.1\_0 all'art. 9, comma 3 lettera O la fornitura "chiavi in mano" è considerata una spesa non ammissibile?**

**Sarebbe possibile sapere se queste tipologie di attività di cui indico il codice ATECO rientrano tra le categorie beneficiare dei fondi?**

**2)ATECO 46.38.9**

**3)ATECO 10.51.20**

**4)ATECO** **10.11**

**R:** in merito al primo quesito si evidenzia che la ratio della scelta assunta dall'Amministrazione Regionale, per altro adottata anche da altre Regioni,  risponde ad una logica di semplificazione applicata alla corretta rendicontabilità delle spese ammissibili. A titolo esemplificativo anche dalla necessità di scomputare, tra gli altri, costi di intermediazione non ammissibili.

- per quanto attiene al secondo quesito, non essendo chiara la natura del prodotto finale che scaturisce dalla trasformazione dello stesso e se ricade nelle attività incluse nell'allegato I del TFUE,  si rinvia alla riposta data al precedente quesito, di natura simile, nonché alla FAQ n. 10 del 4/4/2018 ([http://moliseineuropa.regione.molise.it/faq\_4\_2\_3](https://webmail.regione.molise.it/owa/redir.aspx?C=f91ce07f9bce4f1892cf151f040ee7bb&URL=http%3a%2f%2fmoliseineuropa.regione.molise.it%2ffaq_4_2_3)) a cui fare riferimento ai fine della valutazione dell'ammissibilità dell'impresa per i settori di attività indicati nell'avviso pubblico.

**24) In riferimento all’ art. 6 del bando in oggetto, si chiede se l’attività di produzione di proteina liquida derivante dal trattamento del siero che residua dalla lavorazione del latte rientra tra le attività ammissibili al finanziamento. Per meglio esplicitare, si chiede se un’azienda che effettua il trattamento del siero che residua dalla lavorazione del latte con codice ATECO 10.51.2 rientra tra le attività ammesse al finanziamento.**

**R:** Premesso che non è chiaro dal quesito posto la natura del prodotto finale che scaturisce dalla trasformazione dello stesso e se ricade nelle attività incluse nell'allegato I del TFUE, si rinvia alla riposta data al quesito 22), di natura simile, nonché alla FAQ n. 10 del 4/4/2018 (http://moliseineuropa.regione.molise.it/faq\_4\_2\_3) a cui fare riferimento ai fine della valutazione dell'ammissibilità dell'impresa per i settori di attività indicati nell'avviso pubblico.

**25Per la realizzazione della diagnosi energetica da consegnare con il modello B dell'azienda richiedente, è necessario essere un tecnico certificato secondo qualche ente?! Io sono un ingegnere iscritto all'albo e certificato CENED e volevo sapere se sono richieste speciali qualifiche.**

**R:** si rinvia alla FAQ n. 3 del 26.03.2018 pubblicata sul sito della Regione Molise al link
[http://moliseineuropa.regione.molise.it/sites/moliseineuropa.eu/files/FAQ%20AL%2026%20MARZO%202018\_0.pdf](https://webmail.regione.molise.it/owa/redir.aspx?C=f91ce07f9bce4f1892cf151f040ee7bb&URL=http%3a%2f%2fmoliseineuropa.regione.molise.it%2fsites%2fmoliseineuropa.eu%2ffiles%2fFAQ%2520AL%252026%2520MARZO%25202018_0.pdf)

**26) siamo una ESCo che ha eseguito per conto di un nostro cliente con sede in Campobasso la Diagnosi Energetica finalizzata al bando di cui in oggetto e abbiamo già creato a nostro nome un anagrafica sul portale MOSEM.**

 **Dovendo caricare sul portale MOSEM il progetto da presentare per conto del nostro cliente volevo i seguenti chiarimenti:**

 **\*   Possiamo caricare noi per conto del beneficiario la documentazione firmata digitalmente dal responsabile legale dell'impresa o è necessario creare un anagrafica del cliente e far provvedere lui stesso al caricamento?**

**\*   Nella prima fase di caricamento è necessario predisporre il solo Allegato B e la diagnosi energetica o va allegata altra documentazione?**

**\*   Sul manuale utente ho visto che la procedura di caricamento prevede alcuni format che includono il programma lavori. E' necessario compilarli già in questa prima fase di presentazione domande o sono informazioni che andranno integrate successivamente alla pubblicazione delle graduatorie?**

**R:** 1.      La Domanda e ogni altra documentazione prevista dal bando nonché la scheda riepilogativa elaborata dalla piattaforma Mosem deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante richiedente l’agevolazione. E’ possibile delegare altro professionista solo per l’invio telematico della documentazione; in tal caso è necessario allegare apposita delega. Si rinvia, ad ogni buon fine, alla FAQ n. 10.2 del 4 aprile 2018 pubblicata sul sito della regione Molise ([http://moliseineuropa.regione.molise.it/sites/moliseineuropa.eu/files/FAQ%20AL%204%20APRILE%202018%20agg\_0.pdf](https://webmail.regione.molise.it/owa/redir.aspx?C=f91ce07f9bce4f1892cf151f040ee7bb&URL=http%3a%2f%2fmoliseineuropa.regione.molise.it%2fsites%2fmoliseineuropa.eu%2ffiles%2fFAQ%2520AL%25204%2520APRILE%25202018%2520agg_0.pdf))

2.      ai sensi dell’art.11 c.7 entro i termini stabiliti dal bando, dovrà essere inviata la domanda telematica secondo lo schema di cui all’allegato B con allegata la Diagnosi energetica con le modalità di cui al medesimo articolo;

3.      tutte le informazioni da compilare nella fase di invio della domanda telematica devono essere solo quelle di cui all’allegato B e quelle relative alla Diagnosi energetica.
Solo nella successiva fase di cui all’art. 13 dell’avviso, i candidati le cui domande saranno inserite negli elenchi che avranno superato la fase di ricevibilità, dovranno caricare sulla piattaforma telematica, con la procedura informatica di cui all’art. 11. comma 1, tutta la documentazione firmata digitalmente relativa ai requisiti economico finanziari e documentazione progettuale di cui all’art.11 commi 2, 3 e 4 dell’avviso pubblico che include anche il cronoprogramma dei lavori.

Ad ogni buon fine si veda anche la risposta alle FAQ relative alle E.sco pubblicate in data 16/04/2018.

**27) - la diagnosi energetica può essere redatta da tecnico iscritto all'albo degli ingegneri o solamente da soggetto certificato EGE?**

**- la diagnosi energetica può essere firmata con scansione della firma o mediante firma digitale in formato .pdf o .p7m?**

**- è possibile presentare più domande di finanziamento per soggetti che hanno diversi siti su cui effettuare proposte di efficientamento?**

**R:** 1.  Le diagnosi energetiche, per le PMI che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all’art. 8 del D.lgs 102/2014, possono essere predisposte da un qualsiasi tecnico abilitato all’esercizio della professione che si presuppone sia esperto della materia. (FAQ n. 3 del 26 marzo 2018 pubblicata sul sito della Regione Molise –<http://moliseineuropa.regione.molise.it/sites/moliseineuropa.eu/files/FAQ%20AL%2026%20MARZO%202018_0.pdf>)

2. la diagnosi energetica deve essere firmata  digitalmente in formato .pdf

3. A pena di inammissibilità di tutte le domande, ciascun proponente può presentare una sola istanza a valere sull'Avviso, come indicato all'art. 8 comma 8.
Nell’allegato A dell’avviso pubblico è riportata la definizione di “sede operativa”. Ciò posto,  il bando non esclude la possibilità di realizzare gli interventi previsti nell’avviso su più sedi operative della stessa Impresa, fermo restante quanto previsto all’art. 4 comma 5 e dell’art. 7 dell’avviso in questione. Si ritiene che la diagnosi energetica debba essere unica, ancorché articolata nelle diverse sedi/unità locali comunque ubicate nella Regione Molise. (FAQ n. 14 del 16 aprile 2018- <http://moliseineuropa.regione.molise.it/sites/moliseineuropa.eu/files/FAQ%20AL%2016%20APRILE%202018.pdf>)

**28) Siamo a chiedere la congruità del cronoprogramma sottoesposto.
Il cliente vorrebbe attendere giustamente se accede al contributo ed abbiamo preventivato questo tipo di cronoprogramma.**

**Attribuzione finanziamento      30/06/2018      31/12/2018
2       Esecuzione investimenti 01/01/2019      31/12/2019

Anno    Importo da realizzare**

**R:** Il cronoprogramma dovrà essere redatto in funzione dell'investimento proposto e comunque tenendo conto di quanto stabilito dall'avviso pubblico all'art. 18.

**29)** **si chiede se il coefficiente TEP debba essere calcolato sul totale di investimento al netto di iva o comprensivo d'iva.**

**R:** La spesa di investimento si intende al netto di IVA. Inoltre, come indicato all'art. 11 comma 5 dell'avviso pubblico, per il calcolo in equivalenza dei TEP si rimanda ai coefficienti di cui al punto 13 della nota esplicativa della circolare Mise del 18 dicembre 2014.

**30 qualora l'inserimento della domanda sia stata fatta da un professionista che non coincide con il legale rappresentante dell'azienda, vorrei allegare alla domanda, il documento di delega firmato dal proprietario. Esiste un documento di delega predisposto dalla regione Molise ? Potrebbe gentilmente inviarmelo ?**

**R:** Come già risposto alla FAQ n. 10.2 del 04.04.2018 ([http://moliseineuropa.regione.molise.it/sites/moliseineuropa.eu/files/FAQ%20AL%204%20APRILE%202018%20agg\_0.pdf](https://webmail.regione.molise.it/owa/redir.aspx?C=f91ce07f9bce4f1892cf151f040ee7bb&URL=http%3a%2f%2fmoliseineuropa.regione.molise.it%2fsites%2fmoliseineuropa.eu%2ffiles%2fFAQ%2520AL%25204%2520APRILE%25202018%2520agg_0.pdf) ) la domanda e ogni altra documentazione prevista dal bando nonché la scheda riepilogativa elaborata dalla piattaforma Mosem deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante richiedente l’agevolazione. E’ possibile delegare altro professionista solo per l’invio telematico della documentazione; in tal caso è necessario allegare apposita delega.
La delega deve contenere i dati anagrafici del delegante e del delegato nonché l'oggetto della delega, cioè l’operazione per il quale il delegante incarica il delegato.

**31) Rispetto gli interventi evidenziati dalla linea C, volevo chiedere se l'istallazione di un impianto Fotovoltaico è finanziabile e se la produzione per l'autoconsumo si riferisce ad un impianto non allacciato alla rete o che non usufruisce degli incentivi legati all'impianto.**

**R:** Si rinvia alla FAQ n. 7 del 4 aprile 2018 pubblicata sul sito della Regione Molise (http://moliseineuropa.regione.molise.it/sites/moliseineuropa.eu/files/FAQ%20AL%204%20APRILE%202018%20agg\_0.pdf) ed anche alla FAQ n. 16 e 17 del 16 aprile 2018 (http://moliseineuropa.regione.molise.it/sites/moliseineuropa.eu/files/FAQ%20AL%2016%20APRILE%202018.pdf).

**l'impianto fotovoltaico non potrà essere allacciato alla rete?!**

**R:** Come stabilito all’art. 8 c. 2 lettera C dell’avviso, cui si rinvia, è ammissibile l’investimento per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili (es. impianti fotovoltaici) la cui energia prodotta sia interamente destinata all''autoconsumo.

Si riporta, ad ogni buon fine, la definizione di "autoconsumo" come da allegato A dell'avviso pubblico:  "autoconsumo, sussiste quando il fabbisogno energetico dell’impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto."

**32) Con la presente chiedo chiarimenti relativi alla firma digitale del modello B di domanda telematica.**

**In particolare, è prevista l'apposizione della firma digitale a pagina 9, 10, 11 e 12 ma il file è unico e può essere firmato digitalmente una sola volta. Come si deve procedere?**

**Inoltre, con riferimento al modulo di delega al professionista per la presentazione di un'istanza per conto di proprio cliente è necessario che anche questo modello sia firmato digitalmente o è sufficiente la firma autografa?**

**R:** 1. Si rinvia a quanto disposto all'art. 11 comma 7 dell'avviso. Ad ogni buon fine, ove si carichi sulla piattaforma Mosem un unico file "allegato B MODELLO DI DOM\_ TELEMATICA" (comprensivo delle diverse dichiarazioni), unica sarà la firma digitale.

2. Posto che è possibile delegare altro professionista solo per l’invio telematico della documentazione (vedi FAQ 10.2 del 4 aprile 2018 pubblicata), si ritiene opportuno che anche la delega sia firmata digitalmente.

**33)** **Sono il tecnico incaricato per la redazione di una diagnosi energetica da presentare al bando regionale. Ho problemi con la firma digitale. Io ho sempre usato come formato il .p7m, il portale invece accetta la diagnosi solamente nel formato .pdf, posso inviare una email PEC in concomitanza con l'invio della domanda del mio cliente allegando il file originale e quello firmato digitalmente da me in formato .p7m?O posso consegnarla personalmente?**

**R:** Lo stesso dispositivo di firma digitale consente di scegliere il formato della firma digitale. Si scelga quindi il formato .pdf.

**34)** **Riguardo il bando di cui in oggetto avrei un quesito riguardo la firma digitale della Diagnosi Energetica:**

**- qualora la Diagnosi Energetica sia presentata da una ESCO certificata, quale tecnico deve firmare la diagnosi energetica: il REDE (redattore diagnosi energetica) o il legale rappresentante della ESCO ?**

**R:** Si rinvia a quanto indicato all'art. 8 comma 2 lettera a) dell'avviso.